



**COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO**  
**( Provincia di Foggia )**

**REGOLAMENTO D'ESERCIZIO**  
**DEGLI USI CIVICI**

(Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07/11/2014)

# INDICE

## **TITOLO I – FINALITA’ E NORME GENERALI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Titolarità degli usi civici
- Articolo 3. Campo di applicazione
- Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali
- Articolo 5. I diritti di uso civico
- Articolo 6. Uso familiare dei prodotti
- Articolo 7. Revoca del diritto di godimento
- Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

## **TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE**

- Articolo 9. Transito di mezzi
- Articolo 10. Danni a flora e fauna

## **TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO**

- Articolo 11. Definizioni
- Articolo 12. Raccolta della legna morta
- Articolo 13. Taglio e raccolta della legna viva da ardere per riscaldamento
- Articolo 14. Non aventi diritto
- Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico
- Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli
- Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio

## **TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

- Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco
- Articolo 19. Raccolta dei funghi
- Articolo 20. Raccolta dei tartufi
- Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco
- Articolo 22. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco
- Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

## **TITOLO V – USO DEL PASCOLO**

- Articolo 24. Uso del pascolo
- Articolo 25. Terreni esclusi dal pascolo
- Articolo 26. Animali ammissibili al pascolo
- Articolo 27. Domanda di pascolo
- Articolo 28. Importo del canone per l’uso del pascolo
- Articolo 29. Opere accessorie al pascolo
- Articolo 30. Periodo di esercizio del pascolo
- Articolo 31. Immissione animali autorizzati al pascolo
- Articolo 32. Modalità di esercizio del pascolo

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 33. Proventi e procedimento amministrativo sanzionatorio
- Articolo 34. Prescrizioni non previste
- Articolo 35. Controlli
- Articolo 36. Pubblicazione e diffusione del regolamento

## **TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Nel Comune di Pietramontecorvino l'esercizio degli usi civici, tradizionali e non, di cui alla Legge dello Stato 16.06.1927 n.1766, al Regolamento di esecuzione della stessa Legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, alla Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7, alla Legge Regionale 28 giugno 2007, n.19 che integra l'articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e l'articolo 10 della predetta Legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici, nonché a norma di vecchi usi e consuetudini, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 1. Finalità**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità dei residenti nel Comune di Pietramontecorvino e sono intese a:

- a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività;
- b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
- c) Disciplinare gli usi civici;
- d) Perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali con l'intento di ottimizzare il mantenimento e la conservazione delle risorse garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che esse svolgono;
- e) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
- f) L'Amministrazione Comunale, se lo ritiene opportuno, potrà gestire con un'Azienda speciale comunale l'intero Demanio Civico inteso come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, economico e sociale ;
- g) Subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.

#### **Articolo 2. Titolarità degli usi civici**

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti.
2. Sono titolari del diritto di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente regolamento, tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione, residenti e abitanti in modo stabile nel Comune di Pietramontecorvino, nonché i cittadini non originari che vi risiedono continuativamente da almeno due anni.
3. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal presente Regolamento, l'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi egli si fa garante presso il Comune del godimento dei diritti di uso civico di tutti i propri familiari e conviventi.

#### **Articolo 3. Campo di applicazione**

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

#### **Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali**

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Al

fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione della vegetazione e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere dell'Ufficio Tecnico.

### **Articolo 5. I diritti di uso civico**

Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:

- a)- **Legnatico**: Diritto di tagliare legna (tagli programmati dall'Amministrazione Comunale) ed utilizzarla come legna da ardere e da opera, nonché raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta;
- b)- **Pascolatico**: diritto di utilizzare i pascoli ricadenti nelle terre civiche del Comune con ogni sorta di bestiame, esercitato in modo individuale in tutte le stagioni dell'anno;
- c)- **Erbatico**: raccolta di erba e strame (fieno selvatico ed erba secca);
- d)- **Raccolta**: raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette dalle Leggi e Regolamenti vigenti);
- e)- **Fruizione**: la fruizione turistica e ricreativa.

Sono usi consuetudinari:

- diritto di raccogliere prodotti secondari;
- diritto di raccogliere suffrutici del bosco;
- diritto di raccogliere funghi;
- diritto di cacciare;
- diritto di raccogliere rane e chioccioline.

Tali diritti non potranno eccedere per disposizioni di Legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile, il quale recita che: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

### **Articolo 6. Uso familiare dei prodotti**

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico di cui alle lettere a), b), d), e) e degli usi consuetudinari del precedente art. 5 sono strettamente riservati all'uso familiare: ne risulta pertanto vietata ogni forma di commercializzazione.

### **Articolo 7. Revoca del diritto di godimento**

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali o che sia incorso per tre volte nella stessa violazione.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Il diritto di uso civico viene sospeso anche in caso di mancato pagamento dei canoni e dei ruoli pregressi. Si riacquista dopo il pagamento delle somme arretrate, su istanza di riammissione rivolta all'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici**

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

## TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

### **Articolo 9. Transito di mezzi**

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

Gli allevatori in possesso di concessione di pascolo possono transitare con mezzi gommati solo in casi eccezionali (soccorso animali feriti e/o malati) e previa autorizzazione comunale.

### **Articolo 10. Danni a flora e fauna**

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

## TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

### **Articolo 11. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento è da intendersi “legna morta”, il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta.

Col termine di “legna viva” verranno indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi, nonché tutte quelle piante facenti parte di aree più estese, giunte a turno di utilizzazione preventivamente individuate in lotti per il taglio programmato.

### **Articolo 12. Raccolta della legna morta**

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (porzioni di tronco, ramaglia, frascome e residui di taglio) fino ad un quantitativo di 0,5 t annue. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando della Polizia Municipale da far pervenire almeno 48 ore prima.

Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso di seghe e motoseghe .

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente.

Altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

### **Articolo 13. Taglio e Raccolta della legna viva da ardere per riscaldamento.**

Tutti i cittadini aventi diritto possono tagliare e raccogliere a titolo oneroso la legna viva nelle zone che di anno in anno saranno individuate e divise in lotti dall'Ente Comune, al fine di permettere il taglio programmato, previa apposita richiesta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 31 agosto. Tutti i cittadini aventi diritto assegnatari dei lotti predisposti possono, altresì, provvedere direttamente ed autonomamente al taglio di legna da ardere nel lotto loro assegnato, nel rispetto di tutte le prescrizioni riportate negli atti autorizzativi, delle indicazioni impartite dal direttore dei lavori e di tutte le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale per i progetti di taglio di utilizzazione che la stessa Amministrazione predisporrà ciclicamente, nella sua qualità di gestore, in ordine all'utilizzo dei boschi civici.

Le aree giunte a maturità per il taglio di utilizzazione della legna viva, verranno assegnate secondo le previsioni contenute nei progetti di taglio di utilizzazione predisposti dall'Amministrazione Comunale.

I singoli lotti verranno assegnati ad ogni avente diritto per sorteggio.

L'estrazione avviene in seduta pubblica nella data stabilita dall'Amministrazione e resa nota con avvisi e pubblicato sul sito istituzionale.

Il prezzo dei lotti sarà fissato annualmente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica in base ai costi di ripartizione ed alle spese effettivamente sostenute per la predisposizione degli atti e delle operazioni progettuali, realizzazione o manutenzione di piste di servizio e di esbosco

necessarie alla zona da ripartire e comunque di ogni necessaria operazione atta all'amministrazione del bene.

Conseguentemente all'assegnazione, l'avente diritto che non procederà al taglio del lotto assegnato, sarà escluso dall'elenco degli aventi diritto, salvo documentato e comprovato motivo, e riammesso soltanto dietro presentazione di nuova istanza.

Gli utenti possono esercitare il diritto di rinuncia all'assegnazione del lotto, mediante formale domanda di disdetta.

Gli assegnatari entro i termini previsti anno per anno dall'autorità di gestione regionale delle Foreste, provvederanno direttamente e con propri mezzi all'utilizzazione dei lotti di area boschiva loro assegnati, operando il taglio secondo la buona pratica forestale, le norme di polizia Forestale e le prescrizioni delle utilizzazioni forestali vigenti nella Regione Puglia, senza arrecare danni alle piante circostanti e, nel rispetto delle indicazioni della direzione dei lavori, delle indicazioni contenute nelle progettualità comunali sulla scorta delle norme vigenti e del personale dell'Amministrazione Comunale deputato alla vigilanza delle operazioni di taglio.

Gli assegnatari, inoltre, dovranno rispettare i calendari di taglio e potranno accedere nel bosco, per il taglio del lotto loro assegnato, solo ed esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'esbosco dovrà avvenire utilizzando le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dalla direzione lavori e/o del personale comunale.

Non è consentita l'apertura di nuove piste anche se temporanee da parte degli utenti.

L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno due anni e al rimborso al Comune della somma corrispondente ai danni recati, oltre eventuali sanzioni da parte dell'Autorità di vigilanza .

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico .

Per ogni nucleo familiare accertato anagraficamente è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo prevederà l'utilizzazione di un lotto di superficie inferiore all'ettaro e con prelievo di massa legnosa , inferiore a 150 q.li.

E' vietato il trasporto della legna al di fuori del territorio comunale.

Gli utenti delle piste dovranno fare attenzione alla manutenzione delle stesse con uso corretto senza pregiudicare la viabilità e la stabilità delle medesime rimanendo comunque vietato il transito con mezzi pesanti (trattori o mezzi di carico) in caso di terreno o fondo stradale particolarmente impregnato di acqua per eventi meteorologici.

I cumuli di legna dovranno essere posti ad una distanza tale dal ciglio stradale da non pregiudicare o impedire il regolare transito dei veicoli.

La legna accumulata dovrà essere esboscata entro le date previste dai provvedimenti autorizzativi e dalle regolamentazioni regionali.

E' fatto divieto di usare materiali plastici o altri materiali non degradabili per tracciare i confini del lotto assegnato, e di abbandonare oggetti di varia natura (bottiglie, buste, taniche ecc.).

#### **Articolo 14. Non aventi diritto**

Non è prevista l'individuazione di particolari categorie di cittadini non aventi diritto al taglio e raccolta di legna salvo comprovati ed evidenti motivi di incompatibilità per particolari attività o funzioni svolte dagli stessi.

#### **Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico**

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante dal taglio e raccolta del legname e/o derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta.

Gli assegnatari saranno assoggettati a controllo da parte delle autorità competenti.

Al trasgressore del precedente comma, ferma restando, ove prevista, l'applicazione delle norme in materia di commercio abusivo, sarà confiscato il materiale raccolto, ed escluso per cinque anni dall'esercizio del diritto di uso civico.

#### **Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli**

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti dai soggetti assegnatari, fatte salve le previsioni normative regionali e statali e le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e con le modalità previste all'art. 12.

### **Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio**

Nel demanio comunale è vietato l'uso della motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto al precedente art. 13. Nell'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, e l'uso di tutti D.P.I. previsti per i tagli boschivi (tuta - scarponi-guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione) e di motoseghe conformi alla normativa antinfortunistica e, qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione.

Il Comune non risponderà di danni causati a se stessi o a terzi.

## **TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

### **Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco**

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5 lettera "d", con le modalità e nelle quantità fissate ai successivi articoli.

Non soggiacciono alle limitazioni quantitative del presente Regolamento i legittimi conduttori dei fondi demaniali, mentre gli stessi sono obbligati al rispetto di ogni altra prescrizione e modalità per la raccolta. Essi, limitatamente alla raccolta nei fondi condotti, non sono tenuti a munirsi del tesserino anche se residenti in altri comuni.

### **Articolo 19. Raccolta dei funghi**

È consentito raccogliere, da parte di ogni cercatore massimo 3 Kg/giorno di funghi simbionti (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini).

Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l'imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno.

I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore.

È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili, i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.

È vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole.

È altresì vietato l'uso di rastrelli, falci ed ogni altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

### **Articolo 20. Raccolta dei tartufi**

È consentito raccogliere, previa acquisizione della relativa idoneità, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 1 kg/giorno di tartufi.

La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con l'ausilio del cane (massimo due), della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Per riservare la raccolta dei tartufi nel proprio fondo i conduttori sono obbligati a tabellare il fondo stesso con cartelli recanti la scritta "raccolta di tartufi riservata" installati previo rilascio di autorizzazione così come prescritto dalle leggi vigenti.

### **Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco**

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

### **Articolo 22. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico- scientifici.

### **Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

## **TITOLO V – PASCOLO**

### **Articolo 24. Uso del pascolo**

Il diritto di uso del pascolo è consentito a tutti i cittadini di cui all'art. 2 del presente regolamento che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo professionale, di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL, di socio di cooperative agricole con sede legale e territoriale nel Comune di Pietramontecorvino che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Il diritto di uso del pascolo è, altresì, consentito ai cittadini non residenti, dietro specifico parere della Giunta Comunale che contestualmente stabilisce il canone da applicare, su domanda che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 DICEMBRE dell'anno precedente all'utilizzo. L'autorizzazione può essere concessa solo nel caso in cui sia evidenziata una sotto utilizzazione delle risorse foraggere.

Nel caso di greggi transumanti, onde permettere il regolare trasferimento, l'autorizzazione al pascolo può essere rilasciata per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, sempre che l'uso sia compatibile con il carico di bestiame mantenibile dai pascoli, nel rispetto delle condizioni generali previste dal presente regolamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

I terreni demaniali comunali presso i quali è possibile praticare l'esercizio del pascolo sono quelli denominati al catasto come: pascolo, incolto sterile. Il pascolo in bosco sarà consentito solo nei casi previsti dalla legge e dietro specifica autorizzazione da parte dell'organo competente.

### **Articolo 25. Terreni esclusi dal pascolo**

L'esercizio del pascolo è vietato:

- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 15 anni dall'evento, salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- g) nell'aree attrezzate per fini ricreativi.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rendesse necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti commi, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'autorità competente che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della licenza di pascolo.

### **Articolo 26. Animali ammissibili al pascolo**

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini,
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore e le capre,



d) suini.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate al catasto nella categoria "pascolo", mentre resta vietato su tutte le superfici a bosco.

### **Articolo 27. Domanda di pascolo**

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.

Il richiedente mediante il modello di domanda di pascolo, debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;
- 2) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL, di socio di cooperative agricole con sede legale e territoriale nel Comune di Pietramontecorvino;
- 3) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sesso;
- 4) allegare alla domanda elenco di tutti i capi regolarmente identificati (marchi auricolari o microchip);
- 5) dichiarare che al momento del trasferimento al pascolo gli animali saranno scortati dai certificati sanitari della ASL di provenienza, previsti dalle vigenti leggi;
- 6) dichiarare il comprensorio, la località e/o il comparto richiesto;
- 7) dichiarare di versare il 50% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente o presso l'Ufficio economato prima di ritirare l'autorizzazione all'uso del pascolo e di pagare l'ulteriore 50% entro il termine di chiusura del pascolo stesso;
- 8) dichiarare di essere in regola con il pagamento del canone per il pascolo relativo alle annualità pregresse;
- 9) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale dello stesso. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

- 1) essere imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL;
- 2) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
- 3) versare in condizioni economiche disagiate;
- 4) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- 5) non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.

Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del 50% del canone dovuto per l'anno in corso, apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti. L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore, il numero dei capi di bestiame per la quale l'autorizzazione è concessa e la zona di pascolo assegnata.

### **Articolo 28. Importo del canone per il pascolo**

L'importo del canone per l'uso del pascolo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dei dati inflativi risultanti dall'ISTAT dell'anno precedente, sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria gestione effettivamente sostenute nella sezione di pascolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Articolo 29. Opere accessorie al pascolo**

Qualora l'esercizio del pascolo richieda specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio, o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta di uso del pascolo, debbono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida. L'ufficio tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico

comunale, ne autorizza la realizzazione, previa deposito cauzionale pari al 10% del valore delle opere da eseguire e comunque non inferiore a euro 200,00 contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di pascolo.

### **Articolo 30. Periodo di esercizio del pascolo**

In conformità alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra gli 800 e 1000 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 20 aprile al 30 novembre; in ragione di un andamento stagionale eccezionale, il periodo di esercizio potrà essere modificato, dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Forestale.

### **Articolo 31. Immissione animali autorizzati al pascolo**

Gli aventi diritto, dopo il rilascio dell'autorizzazione di pascolo, possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al Comando Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo. Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà essere preventivamente controllato ai fini del rispetto dell'identificazione individuale dichiarata e del possesso della certificazione sanitaria di scorta prevista per legge.

### **Articolo 32. Modalità di esercizio del pascolo**

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Pietramontecorvino dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore recante con se l'autorizzazione di pascolo;
  - b) il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
  - c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre correttamente identificato;
  - d) l'allevatore autorizzato non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo demaniale;
  - e) divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
  - f) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
  - g) divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
  - h) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di pascolo dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
  - i) è vietato ai custodi di qualsiasi specie animale, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di motosega;
  - l) durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniali, dovendosi il diritto degli allevatori autorizzati risolversi nel puro passaggio;
  - m) è vietato condurre al pascolo animali forestieri nel demanio comunale. Quei cittadini che falsamente conducessero al pascolo sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio comunale di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di "penale" il quadruplo del canone di fida stabilito.
  - n) è vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate, o l'uscita dopo le date fissate dal presente regolamento.
- Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33. Proventi e procedimento amministrativo sanzionatorio**

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono introitate dal Comune di Pietramontecorvino.

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dall'art.7-bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267.

L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 2, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 21 novembre 2000 n.353 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Area di vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

#### **Articolo 34. Prescrizioni non previste**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a tutte le leggi regionali e nazionali in materia.

#### **Articolo 35. Controlli**

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.

#### **Articolo 36. Pubblicazione e diffusione del regolamento**

Il presente regolamento, ivi comprese le eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi.

Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Pietramontecorvino è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, alla Regione Puglia settore Foreste, al Corpo forestale dello Stato, alla ASL FG competente per territorio - settore veterinario ed ai Carabinieri di Pietramontecorvino.